



Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Agrigento

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

**DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
IN SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 83 DEL 23 Settembre 2013

IL COMMISSARIO ADS ACTA

PREMESSO che con nota n. 22449 del 28/05/2013, il Prefetto di Agrigento, nominato *Commissario ad acta*, con sentenza del T.A.R. – Sicilia Palermo n. 972/2012, ha delegato alla scrivente dott.ssa Carmelina GUARNERI l'incarico di provvedere all'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 972/2012, pronunciata su ricorso n. 2801/11 proposto dalla Ditta PROTO s.n.c. contro il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Agrigento;

CONSIDERATA la persistente inottemperanza da parte del Consorzio ASI di Agrigento;

VISTA l'ordinanza n. 1154/2013 con la quale il T.A.R. – Sicilia Palermo ha fissato in centoventi giorni dalla notifica, avvenuta in data 30 maggio 2013, il termine entro cui *il Commissario ad acta dovrà portare a compimento il procedimento di esecuzione della sentenza n. 972 del 29.2.2012*;

CONSIDERATO che la sottoscritta, -vista la documentazione delle attività già poste in essere dai precedenti dirigenti prefettizi nella qualità di *Commissario ad acta*, per l'esecuzione della citata sentenza, in data 22 agosto 2013 prot. n. 6384-, si è insediata, quale *Commissario ad acta*, presso la sede degli Uffici dell'IRSAP- Palermo, indicati dal Direttore Generale dello stesso IRSAP n.q. di Amministratore del Consorzio ASI di Agrigento in liquidazione.

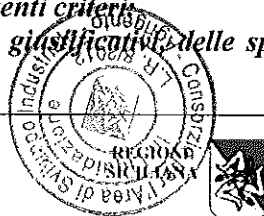
RILEVATO che in quella sede, su richiesta della scrivente nella qualità di Commissario ad acta, il dott. Barbera, Direttore Generale Amministratore del Consorzio ASI di Agrigento in liquidazione e il dott. Faraci, Dirigente dell'ufficio IRSAP di Agrigento, hanno segnalato tre funzionari dipendenti dell'IRSAP per coadiuvare la scrivente nell'espletamento dell'incarico che le è stato conferito e per provvedere alla formulazione della proposta liquidatoria nei confronti della Ditta PROTO s.n.c, in conformità ai criteri prescritti nella sentenza n. 146/2011, emessa in data 11 gennaio 2011 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia di Palermo, Sez.II;

RILEVATO che, in particolare, la sentenza del T.A.R. – Sicilia Palermo n. 146/2011 statuiva che "... ai sensi della art. 34, 4° comma, del codice del processo amministrativo, il Consorzio ASI di Agrigento è tenuto a proporre ... il pagamento di una somma da determinarsi in base ai seguenti criteri:

1. integrale rifusione, previa richiesta di esibizione alla ditta dei documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso delle trattative in vista della stipula del contratto;

Zona Industriale ASI
Piazza Trinacria, 1
92021 Aragona
C.F. e P.I 00251800843

Tel. 0922 - 445111
Fax. 0922 - 445331
EMAIL:
asiagrigento.it@gmail.com





irsap

2. *ristoro della perdita di ulteriori occasioni di acquisto, se comprovate;*
3. *rifusione delle spese, debitamente documentate, ragionevolmente effettuate dopo l'assegnazione del lotto B/5 del comprensorio alla ricorrente, per eseguirvi parte delle opere progettate per l'eliminazione del tetto in amianto;*
4. *detrazione dell'aliunde perceptum e dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, per il principio della corrispondenza del ristoro rispetto al danno effettivamente subito, ai sensi dell'art.30 del codice del processo amministrativo;*
5. *rivalutazione monetaria dell'importo dovuto, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, a decorrere dalla delibera impugnata, alla quale è riconducibile la consumazione della lesione dell'affidamento della ricorrente, trattandosi di debito di valore e non di valuta, in quanto sorto da fatto illecito (TAR Lazio, Roma, SEZ.III, 10.09.2007 n° 8761);*
6. *corresponsione degli interessi legali sulle predette somme, anno per anno rivalutate, a titolo di risarcimento del danno da ritardo (CGA, 7.10.2008 n. 842; Cass. Sez. III 10.03.2006 n° 5234), nonché della liquidazione del danno e fino all'effettivo soddisfo, a titolo di interessi moratori, sempre che parte ricorrente non offra prova del maggior danno ai sensi dell'art.1124, comma secondo, cc (tra le altre, Cass. SS.UU. 16.07.2008, n.19499)";*

RILEVATO, altresì, che per il computo del risarcimento dovuto alla ditta Proto, i tecnici all'uopo incaricati, hanno tenuto in considerazione la "Relazione di consulenza tecnica di parte sulla determinazione dei danni da risarcire...." redatta dal CTP Prof. Bassi e depositata al TAR agli atti del ricorso 2801/11 dalla ditta PROTO, trasmessa alla scrivente dalla stessa Ditta in data 8 agosto 2013;

CONSIDERATO che, in esecuzione al criterio stabilito al punto 2 della citata sentenza n. 146/2011, con nota n. 1604 del 27 agosto 2013 inviata alla scrivente, i funzionari incaricati hanno chiesto l'esibizione della documentazione comprovante il "ristoro della perdita di ulteriori occasioni di acquisto...", non allegata né riportata nella relazione del prof. Bassi.

CHE, con la stessa nota, i tecnici incaricati hanno, altresì, richiesto di comprovare le spese sostenute dalla ditta Proto "...debitamente documentate, ragionevolmente effettuate dopo l'assegnazione del lotto B/5 del comprensorio...per eseguirvi parte delle opere progettate per l'eliminazione del tetto in amianto", (documentazione comprovante le spese sostenute per la dismissione fino a discarica autorizzata del predetto materiale e fatture debitamente quietanzate), documentazione, anche questa, non allegata né menzionata nella precitata relazione del prof. Bassi.

CHE di quanto evidenziato dai tecnici, sono stati chiesti chiarimenti, dalla scrivente, con nota n. 35259 del 28 agosto 2013, al legale rappresentante della ditta Proto s.n.c.

VISTA la lettera in data 28/08/2013 con la quale ditta Proto s.n.c comunicava che: "1) Non è possibile esibire la "documentazione comprovante il ristoro della perdita di ulteriori occasioni di acquisto" essendo le trattative intervenute soltanto verbalmente...2) Per quanto concerne il rimborso ed il risarcimento di ogni somma relativa alla "eliminazione del tetto in amianto", si fa presente che per l'intera superficie di mq.2000, la sottoscritta ditta Proto ha eseguito un primo intervento di mq.1000, come comunicato all'ASI che ne ha preso atto e computato gli importi. Per quanto riguarda la successiva eliminazione dei restanti mq.1000 del tetto di amianto, si fa rilevare che nella relazione tecnica giurata tale adempimento è indicato al paragrafo 5 della relazione medesima. L'importo di €65.800,00, oltre rivalutazioni ed interessi, per il totale del danno di €79.679,00 è posto a carico della ditta Proto, secondo le quantificazioni della ditta Effevi s.r.l. e Seap. Tale somma è stata posta a carico della ditta scrivente, obbligata, ai sensi della L.257/1992 e successive modificazioni, essendo la restante superficie del tetto nociva alla salute. Il detto obbligo deve essere necessariamente osservato per evitare sanzioni penali, come previste dalla legge, e pertanto tali somme sono necessariamente da considerare, a meno che l'Istituto per lo Sviluppo e le Attività

Produttive, ex ASI, se ne accolti personalmente le relative spese, detratti ovviamente gli interessi non dovuti, pari ad € 65.800,00".

SOTTOLINEATO che, a tale riguardo, nella bozza della proposta liquidatoria redatta dai tre funzionari dell'IRSAP, è stato evidenziato che la somma dovuta per il primo intervento di esecuzione di opere di eliminazione del tetto di amianto pari ad una superficie di mq.1.000 (lavori resi necessari a causa di una tromba d'aria che ha divelto quella porzione di tetto), sono state interamente compensate con quasi diciannove mensilità di affitto dovute dalla ditta Proto all'ASI per l'affitto del rustico industriale, mentre per

quanto concerne la somma indicata per la sistemazione degli ulteriori mq. 1.000 di tetto, non risulta che, ad oggi, la ditta Proto s.n.c. abbia effettuato alcun lavoro né sostenuto alcuna spesa;

CHE, peraltro, i preventivi proposti dalla ditta Effeve s.r.l. e Seap, allegati alla citata relazione del CTP, sono stati redatti dalle stesse società nel marzo del 2011, successivamente alla sentenza del TAR n. 146/2011;

CHE, come sottolineato nella relazione dei tecnici IRSAP, alcune delle n. 47 fatture allegate alla relazione del prof. Bassi relative al punto 1) della sentenza del Tar n.146/2011 hanno una data antecedente alla nota dell'ASI n. 2621 del 26 settembre 2000 ed, inoltre, risulta che alcune delle fatture indicate nella relazione Bassi, per un ammontare complessivo di euro 137.056,60, sono già state pagate alla Ditta con un finanziamento del Contratto d'area per le aree ASI di Agrigento;

RILEVATO che, nel conteggio della proposta liquidatoria, non sono stati considerati gli importi indicati per "pagamento di cartelle esattoriali", la cui documentazione è verosimilmente menzionata nella relazione del CTP ma non allegata alla stessa, atteso che tali importi si riferiscono al mancato pagamento di contributi previdenziali dovuti dalla Ditta PROTO s.n.c., la cui trattazione esula dai criteri disposti dal T.A.R. Sicilia Palermo con la menzionata sentenza n. 146/2011;

CONSIDERATO che con nota n. 36905 del 10/09/2013 –spedita in data 11/09/2013 con raccomandata a mano al legale rappresentante della ditta PROTO s.n.c. presso Studio legale Avv. Gaetano CAPONNETTO e ricevuta dallo stesso in pari data- la scrivente ha "formulato la proposta liquidatoria...."adottando, con l'ausilio dei tecnici all'uopo nominati, tutti gli atti connessi alla definizione della proposta liquidatoria, invitando la stessa Ditta a far pervenire eventuali osservazioni entro la data del 16 settembre 2013;

CONSIDERATO che, alla data del 23/09/2013 la Ditta PROTO s.n.c. non ha fatto pervenire alcuna opposizione in ordine all'enunciato della *bozza di proposta liquidatoria*;

VISTA la documentazione agli atti;

DETERMINA

per i motivi in premessa specificati, di adottare, in via definitiva, la proposta liquidatoria redatta in data 4 settembre 2013 dai tecnici incaricati e notificata alla Ditta PROTO in data 11 settembre 2013.

DISPONE

di inviare copia del presente provvedimento, unitamente alla proposta liquidatoria in argomento corredata della documentazione ivi elencata:

- 1) Alla Ditta Proto s.n.c., per notifica, presso Studio legale Avv. Gaetano CAPONNETTO di Agrigento;



irsap

- 2) Al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Seconda - sede di Palermo, in esecuzione all'ordinanza n. 1154/2013, relativa alle disposizioni in sentenza n. 972/12 pronunciata su ricorso n. 2801/11 proposto dalla Ditta PROTO s.n.c. contro il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Agrigento.



Il Commissario ad acta
(dr.ssa Carmelina Guarneri)



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Agrigento

Prot. n. ¹⁸¹²..... Agrigento, 23 SET 2013

AL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA PROTO s.n.c.
c/o Studio legale
Avv. Gaetano Caponnetto
Via Picone n.8

92100 AGRIGENTO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SICILIA
Sezione II
Via Butera n.6

90133 PALERMO

OGGETTO: Trasmissione determina del Commissario ad acta n. 83 del 23 settembre 2013.

Si trasmette la determinazione n. 83 del 23 settembre 2013, con la quale la scrivente, ha disposto la formulazione della proposta liquidatoria nei confronti della ditta Proto s.n.c., nella qualità di Commissario ad acta, nominata con sentenza n. 972/2012 del T.A.R. Sicilia Palermo, pronunciata sul ricorso n. 2801/11 proposto dalla ditta Proto s.n.c. contro il Consorzio A.S.I. di Agrigento, in conformità ed attuazione alle prescrizioni di cui alla sentenza n. 146/11 del T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II,



IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott.ssa Carmelina Guarneri

